CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 1

presentata dai Consiglieri regionali MAIELI - MULA - LANCIONI - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI

1'11 dicembre 2019

Modifiche al regolamento dell'8 gennaio 2019, n. 9, di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di modifica al regolamento n. 9 del 2019, intende dare attuazione all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte dei conti - Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con le deliberazioni n. 61, 62, 63 e 64 di settembre 2019.

I magistrati contabili della Sardegna hanno evidenziato alcune criticità del regolamento n. 9, di seguito riportate: "Rispetto al dato normativo di rango primario, il regolamento attuativo reca ulteriori specificazioni, che appaiono, tra l'altro, non perfettamente riconducibili al dettato legislativo, quali l'attribuzione della "aggiuntività" (rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali) delle misure in esame, la specificazione della natura di "rimborso spese"delle medesime e la loro erogazione in modalità "forfettaria".

Pertanto al fine di garantire un'attuazione del Regolamento in linea con la normativa nazionale sono state apportate alcune modifiche agli articoli, con lo scopo riconoscere un rimborso a favore degli amministratori locali, non più forfettario, ma che sia giustificato dalla sussistenza di una spesa/onere che sia verificabile nel suo sostenimento e nella sua riconducibilità alla funzione e quindi effettiva. La modifica sostanzialmente prevede che il rimborso mensile sia corrisposto per le spese effettivamente sostenute, documentate e connesse con l'esercizio del mandato.

Inoltre, la Corte dei conti - Sezione Sardegna, ha sottolineato la necessità di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede una riduzione del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi. La Corte dichiara infatti che "Da tali principi emerge che la riduzione di cui alla legge n. 266 del 2005 si salda permanentemente, in base alla legislazione vigente, alla misura tabellare ministeriale dell'indennità di funzione (modificabile in aumento nei termini descritti) andando con essa a costituire il quantum della remunerazione fissa della funzione pubblica in argomento". Pertanto la percentuale indicata nell'Allegato deve essere calcolata

in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente e quindi il quantum dell'indennità di funzione prevista dalla Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 deve essere inteso come decurtato, in modo permanente ai sensi dell'articolo 1, comma 54 della legge n. 266 del 2005.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del regolamento n. 9 del 2019 (Strumenti a garanzia della partecipazione democratica)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento dell'8 gennaio 2019, n. 9, di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, le parole "forfettario delle spese" sono sostituite con le parole: "mensile delle spese effettivamente sostenute, documentate e".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del regolamento n. 9 del 2019 (Determinazione ed erogazione dei rimborsi forfettari)

- 1. Nell'articolo 3 del regolamento n. 9 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel titolo la parola "forfettari" è soppressa;
- b) al comma 1 la parola "forfettari"è soppressa:
- c) al comma 2 la parola "forfettario" è soppressa;
- d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "Nella quantificazione del" sono sostituite con la parola "II";
 - 2) la parola "forfettario" è sostituita con la parola "mensile";
 - 3) le parole "e comunque non" sono sostituite con le parole "non può essere";
 - 4) le parole ", si tiene conto: a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato; b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000; c) delle diverse forme e modalità

di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale" sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del regolamento n. 9 del 2019 (Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori comunali

- 1. Nell'articolo 4 del regolamento n. 9 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel titolo la parola "forfettari" è soppressa;
- b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la parola "attribuire" è sostituita con la parola "corrispondere";
 - 2) la parola "forfettario" è soppressa;
 - 3) le parole "per il pagamento delle spese" è sostituito con le parole: "delle spese effettivamente sostenute, documentate e";
- al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - le parole "attribuire un rimborso forfettario mensile per" sono sostituite con le parole "corrispondere un rimborso mensile delle spese effettivamente sostenute e documentate, a";
 - le parole "per i consiglieri delegati" sono sostituite con le parole "ai consiglieri delegati";
 - nel secondo periodo le parole "forfettari attribuiti" sono sostituite con le parole "mensili corrisposti" e la parola "attribuito" è sostituita con la parola "corrisposto".

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del regolamento n. 9 del 2019 (Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori provinciali)

- 1. All'articolo 5 del regolamento n. 9 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel titolo la parola "forfettari" è soppressa;
- b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - le parole "forfettario quantificato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, ed" sono

- sostituite con le parole "mensile delle spese effettivamente sostenute, documentate e connesse con l'esercizio del mandato,";
- dopo le parole "annualmente assegnata." è aggiunto il seguente periodo "Il rimborso è quantificato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa.";
- c) al comma 3 le parole "attribuito un rimborso forfettario pari al 50 per cento di quanto attribuito," sono sostituite con le parole: "corrisposto il rimborso mensile delle spese effettivamente sostenute, documentate e connesse con l'esercizio del mandato, che non può essere superiore al 50 per cento di quanto, corrisposto,";
- d) al comma 4 le parole "al comma 1" sono sostituite con le parole "al comma 3" e le parole "forfettario attribuibile" sono sostitute con le parole "spettante".

Art. 5

Modifiche all'Allegato 1 al regolamento n. 9 del 2019

1. Nell'Allegato 1 al regolamento n. 9 del 2019 le parole "per cento dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario" sono sostituite con le parole "percentuale dell'indennità stabilita dalla legislazione vigente attribuibile a titolo di rimborso mensile".